

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2424-AR

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 918)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(COLOMBO)**

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(MANCINO)**

**CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTELLI)**

**CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
(GORIA)**

**CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(BARUCCI)**

**CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(JERVOLINO RUSSO)**

**CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(GIOVANNI ANGELO FONTANA)**

**CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(TESINI)**

**CON IL MINISTRO AD INTERIM DELLA MARINA MERCANTILE  
(TESINI)**

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(**PAGANI**)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(**GUARINO**)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(**VITALONE**)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(**BONIVER**)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
(**RONCHEY**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(**RIPA DI MEANA**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(**ALESSANDRO FONTANA**)

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1993*

---

(Relatore: **Franco FOSCHI**)

---

**NOTA:** Testo riformulato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) il 21 luglio 1993, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 20 luglio 1993. In data 22 luglio 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, **atto finale e relativi allegati.**

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

*Identico.*

*(Per il testo dell'accordo si veda lo stampato n. 2424.  
Si riportano di seguito i testi dell'atto finale, dei  
relativi allegati e del verbale di rettifica dell'accordo  
medesimo).*



ATTO FINALE

I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DELLA DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità", da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI POLONIA, qui di seguito denominata "Polonia", dall'altra,



riuniti a Bruxelles il sedici dicembre millenovecentonovantuno per la firma dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di POLONIA, dall'altra, ("accordo europeo").

hanno adottato i testi elencati in appresso,

*con allegati*

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli: *e in allegato*

- Protocollo n° 1                    sui tessili e sui capi d'abbigliamento,
- Protocollo n° 2                    sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- Protocollo n° 3                    sul regime commerciale per i prodotti agricoli trasformati,
- Protocollo n° 4                    sulle norme di origine,
- Protocollo n° 5                    sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Polonia, la Spagna e il Portogallo,
- Protocollo n° 6                    sull'assistenza reciproca nel settore doganale,
- Protocollo n° 7                    sulle concessioni con limiti annui.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Polonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

*de. qui mancanti*

Dichiarazione comune relativa all'articolo 7, paragrafo 4 dell'accordo,

- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 47, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 58, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 59, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 63, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 63, paragrafo 2 dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa all'articolo 66, dell'accordo,
- ✓ Dichiarazione comune relativa a taluni meccanismi di controllo del settore ortofrutticolo in riferimento agli allegati VIII b) e X c),
- ✓ Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Polonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale :

✓ Accordo in forma di scambio di lettere relativo a talune disposizioni riguardanti i settori suinicolo e avicolo,

✓ Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 67 dell'accordo.

I plenipotenziari della Polonia hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

✓ Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'accordo,

✓ Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

✓ Dichiarazione della Polonia relativa all'articolo <sup>33</sup>~~63~~.

✓ Dichiarazione della Polonia relativa ai prodotti agricoli.

✓ Lettera del Governo della Polonia relativa al protocollo n° 2.

Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.

## DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 7 paragrafo 4

La Comunità e la Polonia confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

2. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

3. Articolo 37

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

4. Articolo 38

Si conviene che il termine "membri della loro famiglia" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

5. Titolo IV, Capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una Parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

6. Articolo 47

Le Parti concordano che le norme previste all'articolo 48 possono essere destinate, fra l'altro, alla tutela di creditori e partner commerciali.

7. Titolo IV, Capitolo III

Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

8. Articolo 56, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Polonia i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

9. Articolo 58

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune Parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

10. Articolo 59

Quando il consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione nel settore dei servizi o delle persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati versamenti in valuta convertibile.

11. Articolo 63

1. Il consiglio di associazione stabilirà adeguate misure per garantire che tutti gli accordi di cui all'articolo 63, punto i) dell'accordo che riguardano il commercio tra le Parti contraenti e che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore dell'accordo saranno trattati in modo simile a quanto previsto nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n° 17/62 del Consiglio.

2. Le Parti non faranno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

3. In una fase successiva, dopo l'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, le Parti possono chiedere al consiglio di associazione di esaminare in quale misura e a quali condizioni talune regole relative alla concorrenza possono essere direttamente applicabili, tenendo conto dei progressi compiuti nel processo di integrazione tra la Comunità e la Polonia.

12. Articolo 63, paragrafo 2

Nell'applicazione dei criteri che risultano dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 85, 86 e 92 del trattato, la nozione di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri definita in tali articoli è sostituita dalla nozione di pregiudizio al commercio tra la Comunità e la Polonia.

13. Articolo 66

Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi

commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

14. Allegati VIII b) e X c)

I meccanismi di sorveglianza in forma di certificati di esportazione per prodotti ortofrutticoli elencati negli allegati VII b) e X c) dell'accordo sono introdotti dalla Polonia allo scopo di controllare le esportazioni di tali prodotti nella Comunità e di evitare un'indebita perturbazione del mercato comunitario. Il meccanismo di sorveglianza è introdotto entro il 1° giugno 1992 al più tardi.

Le modalità del controllo del commercio dei prodotti in parola, incluse le modalità per lo scambio di informazioni, sono stabilite dalla Polonia in cooperazione con i servizi competenti della Comunità.

15. Protocollo n° 6, articolo 5

Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

---

ACCORDO  
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA  
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA POLONIA  
RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI  
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME



LETTERA N° 1

Bruxelles,

Signor,

mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIII a) e X b) dell'accordo europeo originari della Polonia, essa ne informerà le autorità polacche. Le Parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del  
Consiglio delle Comunità europee

LETTERA N° 2

Bruxelles,

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"Mi pregio far riferimento ai colloqui sul regime commerciale per alcuni prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia nel quadro dei negoziati per l'accordo europeo.

Mi pregio confermarLe che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati VIII a) e X b) dell'accordo europeo originari della Polonia, essa ne informerà le autorità polacche. Le Parti terranno consultazioni entro 3 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il

Governo della Repubblica di Polonia

SCAMBIO DI LETTERA  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA POLONIA  
PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 67

A. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 67 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 67 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Polonia concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 67 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di consociate, come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 67, le imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Polonia al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Polonia

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi prego riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 67 dell'accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 67 dell'accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto in Polonia concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'articolo 67 si applica alle imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di consociate, come indicato all'articolo 44, e nelle forme di cui all'articolo 54. In deroga alle disposizioni dell'articolo 67, le imprese comunitarie stabilite in Polonia in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 44, possono partecipare alle gare d'appalto in Polonia al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Governo della Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede."

Mi prego comunicarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Polonia

## DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

1. Titolo IV, Capitolo I

La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del Capitolo I "circolazione dei lavoratori" devono essere interpretate come limitazione di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia.

2. Articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA

Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Polonia e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista a paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Polonia nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo è stato avviato solo recentemente.

## DICHIARAZIONI DELLA POLONIA

✓ 1. Articolo 33

In deroga alle disposizioni dell'articolo 33, non sono alterati i diritti delle Parti di cui all'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio.

✓ 2. Prodotti agricoli

La Polonia esprime la ferma convinzione che la Comunità adotterà efficaci contromisure per evitare che le sue sovvenzioni alle esportazioni agricole abbiano l'effetto di ridurre le esportazioni della Polonia verso paesi terzi.

Tali contromisure dovrebbero essere esaminate dalla commissione mista.

✓ Lettera del Governo polacco alla Comunità  
relativa al protocollo n° 2

Il Governo della Polonia dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.

ACTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES  
DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN  
ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS,  
POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE POLONIA, POR OTRA

BERIGTIGELSESPROTOKOL  
TIL EUROPAAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING  
MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER  
PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN POLEN PÅ DEN ANDEN SIDE

PROTOKOLL UBER DIE BERICHTIGUNG  
DES EUROPA-ABKOMMENS ZUR GRÜNDUNG EINER ASSOZIATION ZWISCHEN  
DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN  
EINERSEITS UND DER REPUBLIK POLEN ANDERERSEITS

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

PROTOCOL OF CORRECTION  
TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION  
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF  
THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF POLAND, OF THE OTHER PART

PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION  
DE L'ACCORD EUROPÉEN ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES  
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART,  
ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, D'AUTRE PART

VERBALE DI RETTIFICA  
DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE  
COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA

PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING  
VAN DE EUROPA-OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE WORDT TOT  
STAND GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
EN HUN LID-STATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK POLEN, ANDERZIJDS

ACTA DE RECTIFICAÇÃO  
AO ACORDO EUROPEU QUE CRIA UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE AS  
COMUNIDADES EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,  
E A REPÚBLICA DA POLÓNIA, POR OUTRO

PROTOKÓŁ POPRAWEK  
DO UKŁADU EUROPEJSKIEGO USTANAWIAJĄCEGO STOWARZYSZENIE  
MIĘDZY RZECZĄSPOLITĄ POLSKĄ Z JEDNEJ STRONY,  
A WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI I ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI  
Z DRUGIEJ STRONY

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi

P.V./CEE/PL/X I



per copia conforme

*[Handwritten signature]*



## VERBALE DI RETTIFICA

**DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA  
LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA**

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, nella sua funzione di depositario dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in seguito denominato "accordo",

Avendo constatato che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata alle parti firmatarie il 7 maggio 1993, contiene errori materiali,

Avendo portato a conoscenza delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonché proposte di correzione, indicando come termine per la formulazione di eventuali obiezioni a dette proposte la data del 30 aprile 1993,

Avendo constatato che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni alla data di scadenza di detto termine,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione, come indicato in allegato, nei testi dell'accordo facenti fede ed ha redatto il presente verbale di rettifica, copia del quale è comunicata alle parti contraenti; il testo così corretto sostituisce il testo erroneo.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Brussel, den attende juni nitten hundrede treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel, am achtzehnten Juni neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννεήντα τρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-three.


Fait à Bruxelles, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì diciottò giugno millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni negentienhonderd drie-en-negentig.

Feito em Bruxellas, em dezoito de Junho de mil novecentos e noventa e tres.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego.



N. ERSBØLL

Secretario General  
del Consejo de las  
Comunidades Europeas

Generalsekretær  
for Rådet for De  
Europæiske Fællesskaber

Generalsekretär  
des Rates der  
Europäischen Gemeinschaften

Γενικός Γραμματέας  
του Συμβουλίου  
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Secretary-General  
of the Council of the  
European Communities

Secrétaire Général  
du Conseil des  
Communautés européennes

Segretario Generale  
del Consiglio delle  
Comunità europee

Secretaris-Generaal  
van de Raad der  
Europese Gemeenschappen

Secretário-Geral  
do Conselho das  
Comunidades Europeias

## ALLEGATO

**Articolo 30**

Anziché: " ...in quantità maggiorate o in condizione tali da..."  
leggasi: " ...in quantità maggiorate e in condizioni tali da..."

**Allegato VII, Titolo**

Anziché: " ...Articolo 11"  
leggasi: " ...Articolo 17"

**Protocollo No. 5****Articolo 1 e articolo 8**

Anziché: " ...al titolo I..."  
leggasi: " ...al titolo III..."

**Articolo 1**

Anziché: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità Europee..."  
leggasi: " ...nell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità Europee..."

**Articolo 11 paragrafo 3**

Anziché: " ...(CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:  
- il 1° gennaio 1992 la differenza..."

leggasi: " ...(CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:  
- all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza..."

**Allegato D**

- Occorre aggiungere la posizione 0701 90 51
- La posizione 2204 29 19 è sostituita da 2204 29 10.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original posé dans les archives du Secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.


Voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,  
Bruxelles, den  
Brüssel, den  
Acc.  
Bruxelles,  
Bruxelles, le  
Bruxelles, addi'  
Bruxelles,  
Bruxelles, em

21. VI. 1993

Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas  
Generalsekretæren for Rådet for De Europæiske Fællesskaber  
Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften  
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
Secretary-General of the Council of the European Communities  
Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes  
Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee  
Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeenschappen  
Secretário-Geral do Conselho das Comunidades Europeias

  
A. DUBOIS  
Directeur Général

NSILUM

